

n. 28 – 18 febbraio 2020

## **VALUTAZIONE E ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE INFORMATICHE E LINGUISTICHE NEI CONCORSI**

**Nei concorsi pubblici come sono valutate le competenze linguistiche e informatiche all'interno del giudizio complessivo sulla prova orale del candidato qualora le competenze linguistiche e informatiche non rientrino tra i requisiti specifici o nelle materie oggetto della prova? Un candidato può essere considerato non idoneo qualora dimostri una grave carenza nelle suddette conoscenze?**

Il quesito in oggetto ci porta ad analizzare l'art. 37 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 75/2017, che dispone, al comma 1, l'obbligo per le amministrazioni pubbliche, nel predisporre i bandi di concorso, *di prevedere l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere.*

Il TAR Lazio, con sentenza n. 8426 del 25 luglio 2018, ha puntualizzato che:

*le prove orali di informatica e di lingua straniera, rispetto alle quali il ricorrente ha riportato un giudizio "positivo" senza che fosse specificato un corrispondente punteggio, nell'ambito della prova orale il cui esito per lui è stato insufficiente (19 punti a fronte dei 21 minimi), sono da ritenere legittimamente valutate, ove si consideri che la conoscenza di tali materie è accessoria e servente rispetto alla professionalità richiesta dall'amministrazione con l'indizione del concorso in questione, che lo scarso risultato della prova orale palesa un'inidoneità alle mansioni cui il ricorrente sarebbe stato chiamato in caso di superamento del concorso, e che la preparazione in materie concorsuali secondarie non può colmare l'impreparazione nelle materie principali.*

Ed ancora: *La valutazione del candidato ad un pubblico impiego non è un mero fatto matematico ma ha ad oggetto la sua preparazione complessiva rispetto alle funzioni che sarà chiamato a svolgere, sicché è ipotizzabile nel caso di specie che una pur ottima conoscenza della lingua straniera e delle applicazioni informatiche non avrebbe potuto colmare le lacune dimostrate nelle materie "principali", che erano specifico oggetto della prova concorsuale, ed attecchivano direttamente alle mansioni che i candidati vincitori avrebbero dovuto espletare.* (T.A.R. Toscana, Sez. I, 18 gennaio 2016 n. 82).

Sulla base di quanto emerge da tali pronunce alle quali si rimanda per maggiori dettagli, in assenza di clausole espresse nel bando in relazione a requisiti e criteri di valutazione della conoscenza dell'informatica e della lingua straniera rapportati al profilo professionale ricercato, **l'accertamento è effettuato sotto il profilo idoneativo del candidato** sulla base di modalità e criteri di valutazione predeterminati dalla Commissione Giudicatrice.

Se una preparazione in tali materie, considerate strumentali e secondarie rispetto alle materie cui inerisce il concorso, non può colmare l'impreparazione nelle materie principali, di contro non è ammissibile ritenere non idoneo un candidato che ha superato tutte le prove previste dal bando pur conseguendo un giudizio negativo sulla conoscenza della lingua straniera e dell'uso dell'informatica.